

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1

Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva

Alessandria, 13 dicembre 2023
N.p.g. 59904.

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.

Comune di Molino dei Torti
molinodeitorti@pec.it

e p.c. **Regione Piemonte**
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Rif.: Vs. nota n. 2843 in data 28.11.2023.

Oggetto: Procedimento di bonifica ex D.Lgs. 152/2006 a seguito di effrazione Oleodotto ENI Sannazzaro-Genova Fegino nel Comune di Molino dei Torti. *Riscontro al Verbale della Conferenza dei servizi dell'8/09/2023.*

Con riferimento all'oggetto, in seguito al ricevimento del documento "*Riscontro al Verbale della Conferenza dei servizi dell'8/09/2023*", pervenuto in data 25.10.2023 da Eni (protocollo provinciale n. 51946 del 25.10.2023), e che costituisce documentazione integrativa del Progetto Operativo di Bonifica, si osserva quanto segue.

Esaminato il documento sopraccitato si ritiene che le integrazioni fornite siano conformi a quanto richiesto da questo Ufficio durante la citata Conferenza dei servizi, con parere protocollo n. 43525 del 06.09.2023.

Si prende atto della riformulazione del computo metrico presentato dalla Ditta con maggior dettaglio ed indicazione dei prezzi unitari con riferimento al Prezzario Regionale delle OO.PP. e con esposizione delle spese tecniche (sicurezza, D.L.) e dell'IVA e della produzione della *Scheda di sintesi del sito*, prescritta dalla Regione Piemonte, quale parte integrante e sostanziale della documentazione di progetto.

Con riferimento alla tematica delle emissioni in atmosfera, si prende atto delle precisazioni fornite. Per quanto attiene le sostanze da ricercarsi ed i rispettivi valori di riferimento, si allegano alla presente:

- *Allegato 1: Prescrizioni autorizzative.*

- *Allegato 2: Quadro riassuntivo delle emissioni.*

Considerato quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, così come da ultimo integrato.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva

Dott. Paolo Bobbio

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio)

PB/VC

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Stabilimento: “ENI REWIND MOLINO DEI TORTI”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

1. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase di lavorazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente allegato; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti descritti nella documentazione tecnica, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato, previo eventuale trattamento.
3. I valori limite di emissione fissati nel quadro riassuntivo delle emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel “Quadro riassuntivo delle emissioni”.
4. L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.
5. La ditta dovrà compilare un apposito registro relativo alla sostituzione dei carboni attivi contenente tutti i dati relativi alle tempistiche di sostituzione. Detto registro dovrà essere mantenuto presso la sede operativa ed esibito in caso di ispezione da parte degli organi competenti ai controlli.
6. All'interno dello stabilimento non possono essere utilizzate, nei processi, le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd salvo deroghe concesse dall'autorità competente.
7. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto precedente, nonché il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e $0,101\text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie (come riportato nell'Allegato 3 al presente atto).
8. La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla “normale tollerabilità” la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà predisporre apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
9. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti (art. 63 del DLgs 81/08).
10. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti derivanti dalle emissioni convogliate devono essere provvisti di idonei punti di prelievo (dotati di opportuna chiusura), collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento degli effluenti. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
11. La normativa tecnica, per tutti i condotti di emissione, prevede che questi ultimi siano dotati di prese campione che, in caso di condotti con diametro superiore ai 35 cm o area superiore a $0,1\text{ m}^2$ devono essere almeno due, installate sullo stesso piano di campionamento, a 90° una dall'altra. Le prese campione, ove possibile, devono essere installate in tratti rettilinei ad almeno 5 diametri a monte e 2 a valle delle stesse che salgono a 5 se lo sbocco è diretto in atmosfera. Qualora non fosse possibile rispettare i diametri previsti è possibile ricorrere a soluzioni alternative indicate nelle norme UNI EN 15259 Punto 8.2 e UNI EN 13284-1.
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
13. Il gestore deve verificare il corretto funzionamento degli aspiratori, abbattitori, ecc ogni qualvolta si evidenzino anomalie agli impianti. Il gestore deve sottoporre gli impianti a manutenzione ordinaria con periodicità almeno semestrale e deve altresì effettuare le manutenzioni straordinarie in caso di anomalie agli stessi. L'esito di tali

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Stabilimento: "ENI REWIND MOLINO DEI TORTI"

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ispezioni, degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati nonché tutti gli interventi di allarme dovranno essere registrati con le modalità di cui al successivo punto.

14. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
15. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il ripristino dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediatamente misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore, ai sensi dell'art. 271 del DLgs 152/2006 e s.m.i informa la Provincia e l'ARPA competente per territorio entro le otto ore successive all'evento comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
16. Le concentrazioni individuate al citato quadro riassuntivo delle emissioni devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
17. Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
18. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
19. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo.
20. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
21. La Ditta, cinque giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" del nuovo punto di emissione (E1) dovrà preventivamente darne comunicazione alla Provincia ed al Comune, nonché al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente.
22. il termine per la messa a regime degli impianti di cui al punto precedente è stabilito in giorni 10 a partire dalla data di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime decorre il termine temporale durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire gli autocontrolli iniziali.
23. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.
24. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 30 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
25. la ditta dovrà prevedere un autocontrollo iniziale alla scadenza del periodo di messa a regime e effettuare gli autocontrolli periodici con cadenza mensile. La data scelta per l'effettuarsi dei campionamenti dovrà essere comunicata con almeno quindici giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria, al Comune ed al Dipartimento Provinciale di A.R.P.A. di Alessandria. Sono fatte salve le verifiche previste al punto successivo (26)
26. Le verifiche finalizzate a individuare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi dovranno essere effettuate almeno ogni 6 giorni. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno essere annotati su apposito registro che dovrà essere esibito in caso di ispezione da parte dell'autorità competente.
27. Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
28. Le metodologie per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, nonché i riferimenti tecnici finalizzati all'individuazione dei piani di misura e dei punti di campionamento e della realizzazione della postazione di prelievo, dovranno essere conformi a quanto previsto all'interno del documento

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Stabilimento: “ENI REWIND MOLINO DEI TORTI”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

“Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi ed indicazioni di minima” redatto da ARPA Piemonte e reperibile sul Sito Istituzionale della Provincia di Alessandria al seguente indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

29. Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere alla Provincia relazione relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.
30. Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
31. La Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Alessandria la documentazione di cui al punto precedente contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento;
32. La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla “normale tollerabilità” la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia di Alessandria per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
33. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
34. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.
35. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
36. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
37. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
38. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.

Stabilimento: “ENI REWIND – MOLINO DEI TORTI”						ALLEGATO 2 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza Emissioni	#Portata Eff. [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di Emissione		Caratteristiche tecniche		
						Concentrazione Inquinante In emissione (mg/m3 a 0° e 0,10 Mpa)	Concentrazione Inquinante espresso in flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo [mt]	Diametro int. O sezione int. [mt]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	IMPIANTO	500	24/24 CONTINUA	AMBIENTE	COV di cui: benzene + etilbenzene +stirene + toluene + xilene MTBE IPA	50 5 5 0,01	-- -- -- --	3,5 (V)	0,19	CARBONI ATTIVI

#La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; pertanto costituisce parametro vincolante al rispetto del valore limite